



## COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

### DELIBERAZIONE N. 14

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) – Approvazione Piano Finanziario, determinazione delle tariffe e scadenze per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio ore 21,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	<b>x</b>	
<b>MASSAROTTI Diego</b>	<b>x</b>	
<b>ALBERTI Alfredo</b>	<b>x</b>	
<b>GARAMPAZZI Paolo</b>	<b>x</b>	
<b>FRASSON Angelo</b>	<b>x</b>	
<b>BORASO Alberto</b>	<b>x</b>	
<b>GUANDALINI Andrea</b>	<b>x</b>	
<b>BRAGA Daniele</b>	<b>x</b>	
<b>MURARO Marilisa</b>	<b>x</b>	
<b>ROVARIO Silvia</b>	<b>x</b>	
<b>MIRABELLI Cristina</b>	<b>x</b>	
	<b>11</b>	

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

---

Oggetto: Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) – Approvazione Piano Finanziario, determinazione delle tariffe e scadenze per l'anno 2014.

## PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

---

### **Il Responsabile del settore interessato**

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 21.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Paesanti Paola

---

---

### **Il Responsabile del settore interessato**

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 21.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Paola Paesanti

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639 del D.L. n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni;

Dato atto che, per quanto previsto dai comma 641 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Premesso che con l'entrata in vigore del nuovo tributo sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

Considerato che:

- ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Tenuto conto che a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata di versamento;

Richiamato l'art. 1, comma 651, in base al quale il Comune nella commisurazione della tariffa si avvale del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 7.04.1999, n. 158 recante le "*norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*";

Dato atto che i punti essenziali per la determinazione delle tariffe sono che:

- la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
- la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;
- la determinazione delle tariffe si articola nelle seguenti fasi:
  - a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
  - b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
  - c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
  - d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Vista la relazione, allegata al presente atto, che accompagna il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari sulla scorta delle previsioni di spesa comunicate dal Consorzio Gestione Rifiuti di Borgomanero (NO), ente gestore del servizio, ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del suddetto Piano Finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della Tassa sui rifiuti;

Preso atto dei costi del servizio individuati nell'allegato piano finanziario e della loro classificazione, della ripartizione dei costi fissi e variabili;

Ritenuto dover fissare per l'anno 2014 la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non domestiche, a seguito della determinazione dei valori K nella misura minima prevista dal D.P.R. n. 158/1999, nonché di determinare le tariffe massime;

Considerato che le previsioni di entrata e di spesa a titolo di tassa sui rifiuti, di costo del servizio da corrispondere al soggetto gestore e degli altri costi contenuti nel piano finanziario sono state inserite nello schema del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 23.06.2014;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende al suo interno le sue componenti IMU, TARI e TASI, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che prevede specifiche modalità di versamento della TA.S.I. (oltre che della TA.RI.), chiarendo che si tratta di disposizioni in deroga all'art. 52 D.Lgs.446/97 e, quindi, comunque non diversamente regolamentabili dal Comune; il Comune può invece stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo I.U.C., consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TA.RI. e alla TA.S.I., ferma restando la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Tenuto che a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata di versamento;

Si ritiene pertanto di definire, per l'anno 2014, specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo TARI come di seguito indicate:

**1^ RATA** scadenza 16 settembre 2014

**2^ RATA** scadenza 16 marzo 2015

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2014.

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi nei modi di legge;

## **D E L I B E R A**

1. Per quanto in premessa motivato, di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 e la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non domestiche, come da allegato che forma parte integrante della presente deliberazione (**allegato A**).

2. Di determinare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI per l'anno 2014, come riportate nell'allegato al presente atto (**allegato B**), quale risultato dell'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa come segue:

UTENZE DOMESTICHE:

- coefficienti DPR 158/99 per il Nord per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka – coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare);

- coefficiente massimo per i nuclei familiari composti da 1 e 2 componenti e minimo per i nuclei familiari composti da 3, 4, 5 e 6 o più componenti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare);

UTENZE NON DOMESTICHE :

- coefficienti minimi per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc – coefficiente potenziale produzione);

- coefficienti minimi per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd – coefficiente produzione kg-m<sup>2</sup> anno).

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti TARI.

4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia.

5. Di fissare la scadenza delle rate al 16 settembre 2014 e al 16 marzo 2015.

6. di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov](http://www.portalefederalismofiscale.gov), entro i termini di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0 resi per alzata di mano dai Consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, onde provvedere a tutti gli adempimenti tributari di competenza comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luca Manuelli

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 12.08.2014 e per 15gg.. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Michele Regis Milano

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---